

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale REALE - Presidente -

Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Dott. Mario ADAMO - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO SO.CO.F.IMM. SERVIZI, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in R*, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R*, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2007/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/10/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 30.10.1992 la curatela del fallimento della s.p.a. SO.CO.F.IMM. Servizi esponeva che la società fallita era titolare di n 1000 azioni della Banca Popolare dell'Irpinia e che la Banca pur non avendo il possesso delle azioni, con nota del 19.9.1991 aveva comunicato alla s.p.a. SO.CO.F.IMM. Servizi di avere incamerato, in base all'art. 13 del proprio statuto, il controvalore delle azioni, per un importo di L 180.000.000 di cui L 9.000.000 a deconto dell'esposizione diretta della s.p.a. SO.CO.F.IMM. Service e L 171.000 000 a deconto dell'esposizione della SO.CO.F.IMM. Esposizione, in favore della quale la prima società aveva rilasciato fideiussione.

Rilevava il Fallimento che:

- 1) l'incameramento della somma di L. 180.000.000 operato dalla Banca Popolare dell'Irpinia era privo di valore non avendo la Banca il possesso delle azioni;
- 2) il disposto dell'art. 13 dello statuto della Banca era nullo in quanto il vincolo sui titoli deve sempre essere annotato sugli stessi;
- 3) l'incameramento era comunque revocabile, dovendosi presumere conosciuto o conoscibile lo stato di decozione della società, poi dichiarata fallita un mese dopo l'incameramento del controvalore delle azioni.

Chiedeva quindi al Tribunale di Napoli di dichiarare nullo l'incameramento della somma di L. 180.000.000 operato dalla Banca Popolare dell'Irpinia.

Costituitasi in giudizio la Banca Popolare dell'Irpinia replicava che l'art. 13 dello statuto era valido in quanto, nel rispetto dell'art. 2522 c.c., consentiva l'incameramento di somme del socio come ipotesi tipica di esclusione del socio, a seguito di inadempimenti verso la banca; precisava altresì che il successivo articolo 14 prevedeva l'annullamento delle azioni con annotazione sulle matrici dei certificati azionari e sul libro soci, nelle ipotesi in cui l'Istituto di credito non fosse nel possesso materiale delle azioni; assumeva infine che la domanda di revocatoria ex art. 67 n. 2 L.F. era infondata sia perché non era stata provata la scientia decotiois, sia perché il patto di compensazione è revocabile solo se concluso nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, mentre nella specie era stato concluso precedentemente, talché irrilevante doveva ritenersi che la compensazione fosse stata attuata nell'anno precedente al fallimento;

eccepiva comunque in via graduata la compensazione ai sensi degli artt. 1252 e 1243 c.c. e 56 L.F. Con sentenza in data 25.5.1995 il Tribunale di Napoli respingeva la domanda proposta dal Fallimento, ritenendo non ricorrenti le condizioni per l'utile proposizione dell'azione revocatoria e legittimo l'incameramento delle somme da parte della Banca Popolare dell'Irpinia, per essere valido l'art. 13 dello statuto perché non prevedeva un'alienazione in garanzia, in violazione del patto commissorio.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva gravame alla Corte di appello di Napoli il Fallimento della s.p.a. SO.CO.F.IMM. Service assumendo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto derogabile il principio della par condicio creditorum, a causa dei caratteri specifici della società cooperativa, senza considerare che, nella specie, ciò che era in contestazione era il credito derivante dalla liquidazione o monetizzazione della quota.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 6.10.1998 respingeva l'appello, rilevando che nell'art. 13 dello statuto della Banca Popolare dell'Irpinia non era contenuta alcuna ipotesi di patto commissorio, posto che l'articolo non prevedeva alcuna attribuzione in proprietà al creditore di beni o titoli del debitore. Rilevava inoltre la Corte territoriale che infondata doveva ritenersi altresì la proposta azione revocatoria posto che ciò che rilevava era non già la data dell'effettiva compensazione dei crediti ma la data di insorgenza del pactum de compensando, non essendo l'effetto estintivo autonomo rispetto all'accordo che lo prevede.

Assumeva infine la Corte di merito che la mancata comunicazione del recesso, relativa peraltro alla SO.CO.F.IMM. Partecipazione e non alla SO.CO.F.IMM. Service, non incidere sull'esigibilità del credito ma costituiva un'irregolarità che avrebbe potuto giustificare solo una richiesta di risarcimento del danno, ricorrendone le condizioni, mentre irrilevante doveva ritenersi la circostanza che il C.D.A. della Banca avesse fatto riferimento ad uno stato di dissesto del gruppo SO.CO.F.IMM. e non ad uno specifico inadempimento, tenuto conto che lo stato di dissesto ricomprendeva in sé anche l'inadempimento.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli propone ricorso, fondato su tre motivi illustrato con memoria, il Fallimento della s.p.a. SO.CO.F.IMM.

Resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Banca Popolare dell'Irpinia.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il Fallimento della società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1845 e 1353 c.c. Rileva che il C.d.A. della Banca Popolare dell'Irpinia, con la delibera assunta in base all'art. 13 dello statuto, ha revocato non solo le linee di credito concesse alla s.p.a. SO.CO.F.Imm.Servizi, poi dichiarata fallita, ma anche gli affidamenti concessi alla SO.CO.F.Imm. Partecipazioni, soggetto estraneo alla compagine sociale, precisando che comunque la revoca degli affidamenti, decorso il termine di cui all'art. 1845 c.c. andava comunicata alle società, pena l'inesigibilità del credito.

Pertanto mancando la comunicazione del recesso il credito vantato dalla Banca nei confronti della SO.CO.F.IMM.Partecipazioni, benché certo e liquido non era esigibile, inesigibilità che produceva i suoi effetti anche nei confronti della s.p.a. SO.CO.F.IMM.Servizi, tenuta a garantire i debiti della prima società a seguito della prestata fideiussione.

Sul punto la Corte territoriale si è limitata a ritenere:

- 1) che la s.p.a. SO.CO.F.IMM. Servizi all'atto della sottoscrizione della fideiussione aveva autorizzato la Banca ad addebitarle quanto dovuto dalla società garantita a seguito di scoperto di cc.;
- 2) che non risultava impugnata la delibera del C.d.A. della Banca Popolare dell'Irpinia.

Argomenti assolutamente irrilevanti considerato che:

- a) non risulta da alcun documento l'esposizione della s.p.a. SO.CO.F.IMM.Servizi a seguito di debiti della società garantita;
- b) rispondendo il fideiussore per i debiti del garantito è necessario che tali debiti siano esigibili;
- c) nella proposta azione revocatoria era implicita l'impugnazione della delibera del C.d.A. della Banca;
- d) sussiste violazione dell'art. 1241 c.c. per avere la Banca compensato il credito della s.p.a. SO.CO.F.IMM. con un debito non ancora esigibile.

Il motivo è infondato e va pertanto respinto.

Al riguardo si osserva infatti che il termine di giorni quindici previsto dall'art. 1845 II comma c.c., concreta un termine dilatorio che la legge prevede a favore del debitore accreditato, onde metterlo in condizione di reperire la somma necessaria per ripianare la propria esposizione verso l'istituto di credito. (Cass. civ. I sez. 22.5.1963 n 1034). Tale necessità peraltro non trova ragion d'essere nelle ipotesi di compensazione di crediti, derivanti per la banca dall'utilizzo del fido, da parte del cliente, con debiti che, a diverso titolo, l'istituto abbia verso l'accreditato, posto che in tal caso il debitore non deve compiere operazione alcuna, al fine di procurarsi le somme necessarie per estinguere la propria obbligazione, e che la compensazione si concretizza fra somme non scaturenti entrambe dal medesimo contratto di apertura di credito bancario, in relazione al quale viene operato il recesso.

Pertanto mentre il credito della banca deve ritenersi inesigibile fino allo spirare del termine minimo di quindici giorni previsto dall'art. 1845 c.c., nell'ipotesi in cui l'estinzione della dell'obbligazione verso la banca avvenga a mezzo di pagamento in denaro, analoga funzione non può attribuirsi al termine in

questione allorché l'estinzione dell'obbligazione si concretizzi a seguito di un'operazione di compensazione, che può quindi essere eseguita, senza rispetto del termine di cui all'art. 1845 c.c., allorché vengono in essere le condizioni di cui agli artt. 1242 I comma e 1243 I comma c.c., sempre che la compensazione, come detto, si concretizzi fra crediti, nascenti in favore dell'istituto di credito dal rapporto di conto corrente, con debiti dell'istituto verso il cliente, derivanti da rapporti autonomi rispetto al conto corrente stesso. Per quanto attiene poi alla necessità che il recesso sia portato a conoscenza della controparte, ai fini della sua operatività, va rilevato che l'assunto è fondato in linea di principio, costituendo il recesso atto ricettizio, talché non può essere produttivo di effetti se non sia portato a conoscenza della controparte. (Cass.civ. sez. I 4.3.1968 n 686) Ciò peraltro rileva in relazione agli ulteriori effetti che il rapporto di conto corrente potrebbe ancora produrre, mentre, in relazione agli effetti già prodotti, con specifico riferimento alle esposizioni che il cliente abbia verso la banca, la comunicazione del recesso è necessaria, per quanto qui rileva, solo se vi è richiesta di pagamento, che deve essere subordinata alla concessione di un termine minimo di gg. 15, che non può che decorrere dalla comunicazione del recesso.

Si deve al contrario ritenere irrilevante la comunicazione del recesso allorché si tratti della esigibilità del credito, da opporre in compensazione, posto che, in relazione alla compensazione, da operarsi alle condizioni indicate, non trova applicazione, come detto, il termine di gg. 15 previsto dall'art. 1845 I comma c.c. Rettamente quindi la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la comunicazione del recesso ai fini dell'esigibilità e quindi della compensabilità dei debiti della s.p.a. SO.CO.F.IMM. Servizi verso la Banca con i crediti che la stessa s.p.a. vantava verso l'Istituto di credito.

Il primo motivo va quindi respinto.

Con il secondo motivo il Fallimento ricorrente lamenta falsa interpretazione dell'art. 13 dello statuto della Banca Popolare dell'Irpinia, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all'art. 1963 c.c., nonché natura di patto

commissorio dell'art. 13 dello statuto sociale.

Assume che dall'analisi del contenuto dell'art. 13 dello statuto della Banca Popolare dell'Irpinia, si desume all'evidenza che l'articolo contiene una previsione di patto commissorio posto che:

- 1) le azioni fin dall'origine sono vincolate a garanzia di qualsiasi obbligazione il socio contragga con l'istituto di credito;
- 2) l'istituto in caso di inadempimento del socio acquisisce autonomamente le azioni ad un valore preordinato, al fine di assicurarsi il rientro dei propri crediti.
- 3) il valore delle azioni viene compensato con l'ammontare dei crediti vantati dalla banca.

Va rilevato preliminarmente che, in riferimento a questo motivo di ricorso, la Banca controricorrente ha precisato di non accettare il contraddittorio, per non essere stata la relativa questione proposta in primo grado.

Si osserva che in secondo grado l'Istituto di credito aveva sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello sulla questione in esame perché non dedotta in primo grado e che la Corte di merito decidendo nel merito ha implicitamente respinto l'eccezione. Ne consegue che la Banca Popolare dell'Irpinia avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale avverso la statuizione implicita di reiezione dell'eccezione di inammissibilità, statuizione ormai coperta da giudicato.

L'eccezione va quindi respinta.

Ciò premesso si osserva che il secondo motivo è inammissibile e va quindi disatteso.

Invero va rilevato che l'interpretazione delle clausole statutarie è riservata al giudice di merito, la cui decisione può essere oggetto di censure sia per violazione di legge che per vizi attinenti alla motivazione, censure che non possono però sostanziarsi nella prospettazione di una interpretazione della clausola contraria alla interpretazione ritenuta dal giudice di merito.

Nella specie il Fallimento ricorrente non ha evidenziato, se non con un richiamo formale, contenuto nell'intestazione del motivo, violazioni o false interpretazioni di legge ne' ha censurato la motivazione impugnata sentenza per essere l'iter logico argomentativo posto dal giudice di merito a fondamento della sua decisione inficiato da vizi che rendano la motivazione incomprensibile o caratterizzata da illogicità manifesta.

Il ricorrente si è limitato invece a proporre una propria interpretazione della clausola contenuta nell'art. 13 dello statuto della Banca Popolare dell'Irpinia, desumendone la contrarietà alla legge in quanto contenente, a suo dire, un patto commissorio. Trattasi come appare evidente di una prospettazione fondata su convinzioni di parte, non proponibile nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo va quindi dichiarato inammissibile. Con il terzo motivo il Fallimento ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 67 n 3 L.F.

Assume infatti che il debito verso la banca preesisteva all'acquisizione dello stato di socio della società fallita, talché l'acquisizione di tale status era funzionale all'acquisizione della garanzia reale atipica sulle azioni, con conseguente applicabilità dell'art. 67 n 3 L.F.

Il motivo è inammissibile e va rigettato.

Invero l'applicazione dell'art. 67 n 3 L.F. non è stata richiesta dal Fallimento ricorrente nel giudizio di merito, nel corso del quale è stata richiesta la revoca dell'atto estintivo del credito della Banca Popolare dell'Irpinia, effettuato per compensazione di crediti, eseguita sulla base dell'art. 13 dello statuto, che conteneva secondo la prospettazione del ricorrente un patto commissorio.

La richiesta di revocatoria dell'atto di concessione di garanzia reale atipica, di cui all'art. 67 n 3 L.F., costituendo una domanda diversa da quella in precedente formulata, concretizza domanda nuova, non proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione. Il ricorso va pertanto totalmente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione di cui L 579.000= per esborsi e L 5.000.000 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 26 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2000